

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
sulla mozione 18 dicembre 1952 degli on. Piero Barchi e confirmatari  
in materia di imposizione fiscale dei redditi e delle sostanze  
dei coniugi

(del 31 dicembre 1957)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 18 dicembre 1952 gli on.li Barchi, Fedele e Agustoni presentavano una mozione tendente a dissociare, nella tassazione, i redditi del lavoro, le sostanze e i redditi delle sostanze dei coniugi, non solo in caso di divorzio, di separazione dei beni decretata dal giudice, ma anche in caso di separazione dei beni contrattuale.

La mozione si occupa dell'art. 12 al. 3 della legge tributaria proponendovi l'aggiunta « o di separazione dei beni »; con quest'aggiunta l'alinea 3 si troverebbe in insanabile contrasto con l'alinea 1 del medesimo articolo che recita esplicitamente: « le sostanze e i redditi del marito e della moglie sono considerati come un solo complesso ai fini della imposta ».

Il Consiglio di Stato deve proporre a codesto Gran Consiglio di respingere la mozione.

Il legislatore, all'art. 12 della legge, ha esplicitamente regolati i casi fiscali che possono porsi nella famiglia, partendo dal concetto della unità della famiglia medesima. Soggetto fiscale è il capofamiglia, non la moglie, non i figli minorenni. E' il capofamiglia, secondo le leggi civili, che dispone per diritto matrimoniale dei redditi e della sostanza della moglie, del reddito del lavoro e della sostanza dei figli minorenni, nell'ambito delle sue responsabilità e delle sue legali competenze.

L'unità patrimoniale della famiglia è data anche nel caso della separazione convenzionale dei beni. Infatti, (CCS art. 246) la moglie, pur godendo personalmente delle proprie sostanze e dei relativi redditi, può addirittura essere giudizialmente costretta a contribuire in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio, senza che il marito sia mai tenuto a rifonderli.

La legge fiscale non può evidentemente scostarsi dal costume da noi esistente, che esige che i coniugi contribuiscano, in unione spirituale e materiale, al progredire della loro famiglia, trattando in modo diverso la loro situazione patrimoniale a seconda che essi abbiano scelta la via della unione, della comunione o della separazione dei beni. Beninteso, quando continui a sussistere nei coniugi la volontà normale d'unione familiare. Diversa è invece evidentemente la situazione quando il giudice abbia divisa la famiglia, ad istanza degli interessati, sia con un divorzio, sia con una separazione: si intenda poi rettamente che la legge parla di separazione ai sensi degli art. 146 seg. CCS, ossia di separazione di letto e di mensa e non di separazione di beni, che ne consegue in base al CCS art. 155.

Dalla motivazione della mozione traspare chiaramente il motivo per cui essa venne presentata: quello di separare i beni e i redditi dei coniugi al fine di sfuggire alla progressività dell'imposta o quanto meno di limitarla. Senonchè mal si vedrebbe perchè il fisco dovrebbe trattare diversamente le famiglie in cui entrambi i coniugi possiedono sostanza o in cui entrambi i coniugi lavorano da quelle in cui il solo proprietario è uno dei coniugi o solo un coniuge lavora e guadagna. Dal profilo economico, che la legge fiscale naturalmente non

può disconoscere, sono infinitamente più forti le famiglie in cui le sostanze, i redditi del lavoro e delle sostanze si sommano che non quelle in cui il carico economico sta sulle spalle d'uno solo dei coniugi. Si pensi ai casi di malattia, di infermità, si pensi alla sorte che può colpire l'uno dei due membri della famiglia: e si pensi dall'altro lato che due salari, poniamo, di Fr. 10.000,— l'uno devono logicamente, dal punto di vista familiare, contare come un salario solo di Fr. 20.000,—.

Non da ultimo va ancora rilevato che una legge fiscale non deve fornire il pretesto alla ricerca di convenzioni fatte per eluderla: se il regime della separazione dei beni convenzionale, in costanza di matrimonio, dovesse essere fiscalmente trattata in modo più favorevole che non il regime fondamentale, della unione dei beni, o il regime della comunione dei beni, è ben naturale che ciò indurrebbe tutte le famiglie appena abbienti o in cui entrambi i coniugi lavorino, a convenire contrattualmente la separazione dei beni. Orbene questo regime sembra ancora essere non quello usuale dei nostri paesi, in cui si considera il matrimonio e la famiglia come una unità non solo spirituale ma anche economica.

Per queste ragioni e quelle che oralmente il Consiglio di Stato si riserva eventualmente d'aggiungere abbiamo il pregio di raccomandare a codesto Gran Consiglio la reiezione della mozione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*